

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome: **Andrea Ghizzoni** (Broker Sez. B)
(X) Responsabile dell'attività di distribuzione

Iscritto al RUI

Sezione B Numero B000719404
Data iscrizione 1/12/2022

Dati del Broker che intermedia il contratto:

Denominazione sociale	Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico
Sede legale e operativa	Via Sannio, 3 • 20137 Milano
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000480264
Data iscrizione	13/02/14
Sito Internet	www.facile.it
Telefono	02.5555111
PEC	facile.it-broker@pec.it
e-mail	servizioclienti@facile.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario sopra forniti possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Sul sito internet www.facile.it e nei locali di Facile.it è pubblicato l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Facile.it non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a. L'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o all'intermediario. Per i reclami all'intermediario può rivolgersi a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: [Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.](#), [Ufficio Reclami](#), Via Sannio 3, 20137 Milano – e-mail: reclami@facile.it. Per i reclami all'impresa preponente si fa rinvio ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente non dovesse essere soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha altresì la facoltà di rivolgersi all'IVASS quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione** istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Ragione sociale
N° di iscrizione al Rui / Sez. B

Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico
B000480264

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata